

Comune di Sarroch

Provincia di Cagliari

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

N° 101

OGGETTO: Concessione contributo straordinario all'ASD Pul.Sar per l'organizzazione manifestazione sportiva "Marathon delle tre Caserme".

L'anno duemiladiciassette addì otto del mese di Novembre alle ore 10:00 nella Casa Comunale.

Si è riunita la Giunta Comunale nella persona dell'Avv. Salvatore Mattana - Sindaco - Presidente e dei Sigg. Assessori:

	<i>PRESENTI</i>	<i>ASSENTI</i>
1 <i>GUISO EFISIO ANDREA</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 <i>MELIS MANUELA</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 <i>SALIS MASSIMILIANO</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 <i>SPANO MANUELA</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 <i>CASCHILI ANDREA</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Assiste il Segretario Comunale Dr.ssa Lucia Pioppo

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- il Comune di Sarroch, ai sensi del vigente Regolamento concernente "Criteri per l'erogazione di contributi per la promozione dello Sport" approvato con deliberazione C.C. n. 24 del 07.09.2015, interviene con erogazioni economiche, nei limiti delle proprie risorse, in favore di enti e associazioni che, senza scopo di lucro, portano avanti iniziative atte a favorire lo sviluppo ricreativo e sportivo della comunità locale;
- il Cap. 2 di detto Regolamento disciplina l'erogazione di contributi straordinari a sostegno di iniziative per manifestazioni sportive e ricreative;
- l'assegnazione del contributo straordinario è disposta con deliberazione di Giunta Comunale;
- con istanza del 1732 del 06.03.2017 il presidente dell'A.S.D. Pul.Sar, Sig. Massimo Orrù, ha chiesto la concessione di un contributo economico per l'organizzazione della V edizione della manifestazione di mountain bike "Marathon delle tre Caserme";
- con nota prot. n.8298 del 11.09.2017 l'associazione in parola ha presentato il rendiconto con allegati i documenti giustificativi della spesa sostenuta per l'organizzazione della manifestazione sportiva sopracitata;

RICHIAMATA la normativa contenuta nell'art 6, comma 9 del D. L 78 convertito nella L. 122/2010 con la quale si vieta, con decorrenza dall'anno 2011, alle Pubbliche Amministrazioni di effettuare spese di sponsorizzazioni;

RILEVATO che dalla data di entrata in vigore della norma succitata sono sorti numerosi problemi interpretativi circa la definizione delle così dette "spese per sponsorizzazione";

CONSIDERATO che le pronunzie giurisprudenziali espresse in merito da varie sezioni regionali della Corte dei Conti, (Sezione Regionale di controllo per la Lombardia e conformi pareri delle Sezioni Abruzzo, Liguria e Puglia) affermano che il contratto di sponsorizzazione è caratterizzato essenzialmente dalla finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune così da promuoverne l'immagine, l'erogazione finanziaria avviene con corrispettivo, a fronte di un'utilità costituita appunto dal beneficio d'immagine. Non si configura invece quale sponsorizzazione il sostegno d'iniziativa o attività di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 della Costituzione;

VISTO il D.L. n. 95/2012 convertito in L. n. 135 (Spending Review) art. 4, comma 6 (*A decorrere dal 1° gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del D. Lgs. n. 165 del 2001 possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche in base a convenzioni, da enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile esclusivamente in base a procedure previste dalla normativa nazionale in conformità con la disciplina comunitaria. Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile che forniscono servizi all'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. Sono escluse (.....) le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'art. 90 delle L. n. 289/2002*);

CONSIDERATO del resto che, in merito al divieto generale di ricevere contributi pubblici per associazioni che forniscono servizi, anche a titolo gratuito alla Pubblica Amministrazione sancito dal suddetto articolo 4 comma 6 del D.L. n. 95/2012, la Corte dei Conti, Sez. Contr. Lombardia, con parere n. 89 del 14/03/2013, si

è espressa nel senso che “le associazioni che svolgono attività in favore della cittadinanza non rientrano nel divieto di legge....Il divieto di erogazioni di contributi ricomprende l'attività prestata dai soggetti di diritto privato menzionati dalla norma in favore dell'Amministrazione pubblica quale beneficiaria diretta: risulta invece esclusa dal divieto di legge l'attività svolta in favore dei cittadini, id est della “comunità amministrata”, seppur quale esercizio mediato di finalità istituzionali dell'ente locale. Il discrimine appare, in sostanza, legato all'individuazione del fruitore immediato del servizio reso dall'associazione)”;

PRSO ATTO dell'istruttoria effettuata dall'Ufficio Sport allegata alla presente quale all. A;

VISTO l'art. 12 del vigente Regolamento “Criteri per l'erogazione di contributi per la promozione dello Sport” approvato con deliberazione C.C. n. 24 del 07.09.2015, che dispone la concessione di contributi straordinari alle associazioni sportive dilettantistiche per manifestazioni nella misura massima pari al 90% delle spese sostenute al netto delle entrate;

RITENUTO opportuno, sulla base della disponibilità prevista al cap. 10610012 di spesa dell'esercizio in corso concedere un contributo straordinario pari a €4.560,58;

Ad unanimità di voti, palesemente espressi

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa.

- 1) Di concedere all'A.S.D. Pul.Sar. con sede in Sarroch Loc. Santa Barbara s.n.c., un contributo straordinario pari a €4.560,58; a parziale copertura delle spese per l'organizzazione per l'organizzazione della V edizione della manifestazione di mountain bike "Marathon delle tre Caserme"
- 2) Di demandare al Responsabile del Settore Politiche Giovanili e Sport per l'adozione degli atti consequenziali.

Con separata votazione unanime e concorde, espressa in forma palese, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 134 del d.lgs 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to Salvatore Mattana

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Lucia Pioppo

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 49 DEL T.U.E.L.

Parere di regolarità contabile
si attesta la pertinenza del capitolo indicato

Favorevole

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Antonella Serra

03/11/2017

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 49 DEL T.U.E.L.

Parere di regolarità tecnica

Favorevole

IL RESPONSABILE

F.to Angela Cois

27/10/2017

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio dal 09/11/2017 per rimanervi giorni 15 consecutivi a norma dell'art.124 del T.U.E.L. e contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art.125 del T.U.E.L.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Lucia Pioppo

Per copia conforme all' originale

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to

All A)

COMUNE DI SARROCH
CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

SERVIZIO SPORT

Alla Giunta comunale

Oggetto: Concessione contributo straordinario all'ASD Pul.Sar manifestazione di mountain bike "Marathon delle tre Caserme"

RELAZIONE TECNICA

In riferimento alla proposta di delibera G.C. di cui all'oggetto, si è proceduto alla verifica degli atti necessari ai fini della concessione del contributo straordinario all'ASD Pul.Sar a parziale copertura delle spese sostenute per la della V edizione della manifestazione di mountain bike "Marathon delle tre Caserme".

A seguito di un attento esame della documentazione prodotta e alla luce delle norme contenute nel vigente Regolamento "Criteri per l'erogazione di contributi per la promozione dello Sport" approvato con deliberazione C.C. n. 24 del 07.09.2015, risultano ammissibili giustificativi di spesa per la cifra complessiva di €.15.817,31 a fronte di entrate pari a €.10.750,00.

Da quanto su detto si rileva un passivo pari a €. 5.067,31.

Pertanto, tecnicamente, si ritiene ammissibile la concessione di un contributo straordinario nella misura massima di €. 4.560,58 pari al 90%/ delle spese sostenute al netto delle entrate così come stabilito nell' art. 12 del sopracitato regolamento.

Si dichiara di non trovarsi con riferimento all'assetto di interessi determinato con gli Atti predisposti, in condizione di incompatibilità e di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione, di garanzia della trasparenza e del Codice di Comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Il Responsabile del Settore Politiche Giovanili e Sport

Angela Cois

